

Concordato Preventivo Biennale (CPB)

Novità e Aspetti Operativi

Gentili Clienti,

l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n.18/E del 17 settembre 2024 che fornisce le prime indicazioni operative riguardanti il Concordato Preventivo Biennale (CPB).

Questo nuovo strumento fiscale, facoltativo, consente ai contribuenti di **concordare preventivamente con l'Agenzia delle Entrate i redditi** e il valore della produzione da assoggettare a tassazione, ottenendo in cambio "trattamenti premiali".

In estrema sintesi, vengono illustrate le principali caratteristiche:

Periodi di imposta

- I periodi d'imposta che possono essere "concordati" sono il **2024 e il 2025**;
- Per i **contribuenti forfetari**, al momento, l'adesione è possibile solo per il **2024**.

Accesso facoltativo

- Il contribuente può richiedere all'Agenzia delle Entrate una proposta di reddito.
- La proposta, una volta ricevuta, può essere accettata o rifiutata.
- Non sono previsti trattamenti sanzionatori per chi non accetta la proposta rispetto a chi non ne ha richiesto una.

Contribuenti ammessi

- Possono aderire al CPB i soggetti che applicano gli *Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)*, inclusi i contribuenti in regime forfetario (solo per il 2024).

Contribuenti esclusi

- pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023
- condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
- presentano debiti tributari scaduti di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (esclusi quelli in sospensione o rateazione) con riferimento al periodo d'imposta 2023;
- in regime forfetario che hanno iniziato l'attività nel 2023.

Effetti fiscali

- L'accettazione del concordato implica l'assoggettamento ad Irpef / Ires (e, se dovuta, Irap) dei redditi pre-concordati.
- Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con l'Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.



- L'IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo che sarà gestita e versata secondo le regole ordinarie.
- Il reddito concordato ha rilevanza anche ai fini contributivi INPS, ma non per le Casse Previdenziali private.

Adempimenti amministrativi e contabili

- I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno sempre e comunque adempiere agli obblighi amministrativi e contabili previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d'imposta, ecc.

Scadenze e Adempimenti

- Per il 2024, la domanda di adesione deve essere presentata entro il 31 ottobre, termine previsto per l'invio delle dichiarazioni dei redditi.
- Dal 2025, la scadenza sarà il 31 luglio.

Cessazione efficacia

- Il concordato perde efficacia in presenza di una riduzione dei redditi superiori al 50% rispetto a quelli concordati in dipendenza di circostanze eccezionali come calamità naturali o eventi straordinari.
- Malattie o infortuni del titolare non sono considerate circostanze valide per la decadenza dal concordato.

Benefici premiali (probabilmente da ritenersi "modesti")

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui per l'Iva e per un importo non superiore a 50.000 euro annui per Irpef/Ires e Irap;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle "società non operative";
- l'esclusione degli accertamenti basati sulle "presunzioni semplici";
- riduzione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- l'esclusione dall'accertamento induttivo e dalla determinazione sintetica del reddito complessivo.



Commercialisti associati

Via Angelo Maj, 14/d – 24121 Bergamo BG | Telefono 035 236288

Email: bergamo@studiosga.it | www.studiosga.it

C.F. e P.IVA: 02371470168



Valutazione di convenienza

L'adesione al concordato è una scelta che richiede un'attenta valutazione e la presente informativa ha unicamente lo scopo di illustrare sinteticamente le caratteristiche del nuovo istituto.

Lo Studio procederà ad effettuare un'analisi personalizzata al fine di verificare l'effettiva convenienza a richiedere, ed eventualmente accettare, la proposta ricevuta dall'Agenzia delle Entrate.

Cordiali saluti

Bergamo, 20 settembre 2024

Studio Associato Salvi Giglio Alferi



Commercialisti associati

Via Angelo Maj, 14/d – 24121 Bergamo BG | Telefono 035 236288

Email: bergamo@studiosga.it | www.studiosga.it

C.F. e P.IVA: 02371470168



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI